



Sentenza n. 135/2014 pubbl. il 12/03/2014

RG n. 229/2013

Repert. n. 322/2014 del 12/03/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERBANIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Persico ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 229/2013 e al n. r.g. 230/2013 promosse da:

_____ in persona dei soci illimitatamente responsabili,

_____ in proprio e nella qualità di legali rappresentanti p.t. e fideiussori di _____

_____ rappresentati e difesi dall'avv. _____ presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in _____ giusta procura a margine dei distinti atti di citazione;

OPPONENTI

contro

_____ in persona del presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante p.t., quale mandataria BANCA _____ spa, rappresentata e difesa dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata in _____ giusta procura generale alle liti _____ ep. _____ racc. _____

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli odierni opposenti hanno impugnato il decreto n. 774/2012 con il quale il Tribunale di Verbania ha loro ingiunto di pagare immediatamente la somma di euro 181.231,50, di cui euro 143.910,63 per scoperto conto corrente n. 40325616, euro 8.653,25 per scoperto conto corrente n. 100701620, euro





Sentenza n. 135/2014 pubbl. il 12/03/2014

RG n. 229/2013

18.821,66 per residuo finanziamento chirografario n. 1473160 per residuo finanziamento chirografario n. 3363220. **Reper. n. 322/2014 del 12/03/2014**

Nei distinti atti di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 229/2013 proposta da [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] anche quali fideiussori e n. 230/2013 proposta da [redacted]) hanno contestato il difetto di prova del credito azionato, la cui domanda monitoria era stata coltivata, a loro dire, solo mediante produzione del cd. saldaconto di cui all'art. 50 TUB; hanno, altresì, evidenziato la "problematica" dei cd. giorni valuta e quella della garanzia prestata da [redacted] alla società [redacted] per i contratti posti a base dell'azione monitoria, essendo sconosciuto se era stata azionata anche la predetta garanzia.

Costituitasi la convenuta ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha rilevato che il credito non era stato contestato, ma solo eccepito il difetto di prova; la pretestuosità dell'eccezione dei cd. giorni valuta; la genericità del richiamo alla garanzia Confartigianato, valevole, in ogni caso, solo per il finanziamento di cui al doc. 6, comunque non escludente la possibilità di agire contro il debitore principale.

Ebbene, il credito azionato inerisce lo scoperto conto corrente n. 40325616 pari ad euro 143.910,63, lo scoperto di conto corrente n. 100701620 per euro 8.653,25, il residuo per finanziamento chirografario n. 1473160 pari ad euro 18.821,66 ed, infine, il residuo per finanziamento chirografario n. 3363220.

L'istituto di credito ha fornito la prova della titolarità del credito azionato. Contestualmente al ricorso alla procedura monitoria ha depositato sub docc. 3, 4, 6 ed 8 i contratti di conto corrente, quelli di finanziamento, nonché il contratto di fideiussione. Nei termini, poi, all'uopo concessi per l'articolazione dei mezzi di prova ha pure provveduto a versare in atti gli estratti conto comprensivi di scalare dei conti correnti nn. 40325616 (da 1 a 47) e 100701620 (da 48 a 54), nonché la lista movimenti dei contratti di finanziamento (doc. 3 e 4).

Va, conseguentemente, ritenuto che l'istituto di credito abbia pienamente assolto all'onere di fornire la prova, nel presente giudizio di merito a cognizione piena, della titolarità del credito azionato mediante la documentazione contrattuale afferente il sorgere dei singoli rapporti e quella inerente il dettaglio del relativo svolgimento. Ciò in perfetta aderenza ai principi oramai consolidati della giurisprudenza di legittimità alla stregua dei quali va riconosciuto pieno il valore probatorio all'estratto di saldaconto nell'ambito del procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi (Cass., Sez. 1,



Sentenza n. 135/2014 pubbl. il 12/03/2014

RG n. 229/2013

Repert. n. 322/2014 del 12/03/2014

2.12.2011, n. 25857; Cass., Sez. 1, 19.3.2009, n. 6705).

L'istruttoria documentale va ritenuta, pertanto, esaustiva escludendosi la necessità di svolgere la richiesta "... idonea CTU contabile tecnico - bancaria, anche ai sensi dell'art. 198 c.p.c., *atta a verificare le modalità che hanno regolato i rapporti tra le parti ed in particolare a verificare se, nel corso del rapporto, e con riferimento ai conti correnti ed ai finanziamenti sopra indicati, l'Istituto abbia applicato tassi di interessi attivi e passivi in maniera corretta sia nell'ammontare sia nella periodicità nonché se siano state addebitate a qualsivoglia titolo ed in qualsivoglia forma somme non dovute ex lege (a titolo di commissioni, penali e/o oneri non previsti convenzionalmente e/o comunque non dovuti) nonché se siano state detratte in termini corretti ed in linea capitale tutti gli incassi ricevuti direttamente e/o indirettamente dalla* [redacted]".

Solo, invero, nella memoria istruttoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. gli oppositori hanno, con formula, peraltro, dubitativa richiesto l'esperimento di CTU tecnico-contabile, volta a verificare le "modalità di regolamentazione dei rapporti tra le parti", ovvero "se l'istituto di credito abbia applicato interessi attivi e passivi in maniera corretta sia nell'ammontare che nelle periodicità" ovvero "se siano state addebitate a qualsivoglia titolo ed in qualsivoglia forma somme non dovute ex lege".

Al di là del carattere generico dell'allegazione, traducendosi nella possibilità di dare corso ad un accertamento tecnico con finalità esplorative, l'istanza si manifesta del pari inammissibile, atteso che le predette doglianze sono state avanzate solo nella memoria istruttoria, allorché doveva ritenersi oramai definito il *thema decidendum* e, conseguentemente, *probandum*. Né a conclusioni difformi può condurre il riferito mancato invio degli estratti conto atteso che nel corso dello svolgimento del rapporto è attribuita al cliente la facoltà di farne domanda ai sensi dell'art. 119, comma 4 TUB, laddove, durante lo svolgimento del giudizio essi sono stati integralmente depositati.

In ordine alla correttezza dell'ammontare complessivo della somma ingiunta, nella medesima memoria istruttoria gli oppositori hanno anche versato in atti docc. da 3 a 6, attestanti, a loro dire, versamenti operati da soggetti terzi di cui l'istituto di credito, nella determinazione del dovuto, non avrebbe tenuto conto.

Ebbene, quanto a quello di cui al doc. 3 -bonifico da [redacted] a [redacted] della somma di euro 4.606,25 e a quello di cui al doc. 6 -bonifico per euro 94,38 da [redacted] - la doglianza è priva di fondamento atteso che dal foglio n. 126 anno 2012 dell'estratti di conto corrente sub all. 25 le predette somme sono riportate tra "i movimenti avere".

La distinta di bonifico, poi, sub doc. 4 attestante il pagamento della somma di euro 4.000,00 da [redacted] è stato effettuato, dall'ordinante, [redacted] il 5.4.2013, cioè in data successiva



Sentenza n. 135/2014 pubbl. il 12/03/2014

RG n. 229/2013

Report n. 322/2014 del 12/03/2014
al giro a sofferenza del conto di accredito intervenuta nell'agosto 2012, ragione per la quale è escluso che nonostante la disposizione posta in essere dall'ordinante, abbia avuto esito positivo, peraltro, non evincibile dal doc. 3 allegato alla memoria istruttoria del 25.10.2013.

Lo stesso deve dirsi quanto a quello indicato sub doc. 5 per euro 568,70 da parte di [redacted] per saldo fatture n. 152, 153, 154, 165 e 166. Pur volendo ritenere ammissibile la documentazione prodotta solo con memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., in ogni caso anche per esso dalla distinta di bonifico risulta l'asserito accredito il 10.1.2013, cioè ancora in data successiva al giro a sofferenza del conto. La disposizione di bonifico non importa che lo stesso sia andato a buon fine, atteso che l'eventuale effettivo accredito, allo stato, non risulta essere documentato, essendo gli estratti conto riferiti alla data di risoluzione del rapporto. *

Va, infine, esaminata la questione afferente l'escussione della garanzia [redacted]. Nell'atto introduttivo del giudizio la parte opponente ha riferito che sarebbe stata prestata da [redacted] garanzia in riferimento ai contratti posti a base dell'azione monitoria. Ebbene, al di là della genericità dell'allegazione, essendo peraltro, controverso a quale dei rapporti azionati la predetta garanzia si riferisca, in causa non è emersa alcuna prova positiva a giustificazione di eventuali decurtazioni del debito gravante sulla correntista, la quale è, in ogni caso, tenuta ad adempiere.

Nell'eventualità, sarà possibile ripetere dal creditore quanto accertato già incassato in relazione ai rapporti per cui è causa.

Le considerazioni complessivamente esposte importano il rigetto delle distinte opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo n. 774/2012 opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza degli opposenti e si liquidano come da dispositivo ai sensi del Dm 20.7.2012, applicabile la caso di specie ex art. 42.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le opposizioni riunite n. 229/2013 RG e n. 230/2013 RG e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 774/2012 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna gli opposenti a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.500,00 per competenze, oltre accessori. *

Così deciso in Verbania il 12.3.2014.

Il Giudice

dott. Maria Cristina Persico